

# Decreto federale

Disegno

## sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007–2013

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla ricerca;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006<sup>3</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> Per finanziare la partecipazione della Svizzera al settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e al settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo dal 2007 al 2013 è stanziato un credito globale di 2 545,4 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il credito è ripartito come segue:

	mio. di fr..
a. Partecipazione ai programmi quadro dell'UE	2 364,4
b. Misure collaterali nazionali	51,0
c. Progetto internazionale ITER/ <i>Broader Approach</i>	30,0
d. Riserva per contributi più elevati (ai sensi della lettera a) a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL	100,0
Totale	<u>2 545,4</u>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti dai crediti d'impegno per le misure collaterali nazionali e per i contributi al progetto internazionale ITER/*Broader Approach* al credito d'impegno per la partecipazione al programma quadro dell'UE.

<sup>4</sup> Se negli anni 2007–2011 è utilizzata la riserva per contributi più elevati a causa di fluttuazioni del corso di cambio e del rapporto del PIL, i contributi corrispondenti devono essere compensati nel budget e nel piano finanziario all'interno del settore formazione, ricerca e innovazione (FRI). Il Consiglio federale presenta nel messag-

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 420.1

<sup>3</sup> FF 2006 7445

gio FRI 2012–2015 una proposta sulla procedura da adottare per gli anni 2012 e 2013.

<sup>5</sup> Con il credito d'impegno per le misure collaterali nazionali può essere finanziato un posto a tempo determinato.

#### **Art. 2**

Se le misure finanziarie dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea per la partecipazione della Svizzera ai settimi programmi quadro entrano in vigore dopo il 1° gennaio 2007, i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti.

#### **Art. 3**

I singoli impegni possono essere contratti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2014.

#### **Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.